

IVA

Modello TR integrabile fino al 30 aprile

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**integrazione/rettifica** del **modello Iva TR** è possibile fino al **30 aprile di ogni anno**, o comunque entro il diverso termine di **scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale**.

Lo ha chiarito la [risoluzione AdE 82/E/2018](#) di ieri a seguito di un parere richiesto da un ordine locale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

È noto che l'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, il **rimborso del credito Iva** in relazione a periodi inferiori all'anno (cd. "**rimborso infrannuale**").

Le **istanze di rimborso e di compensazione** delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore ad **2.582,28 euro**, devono essere **presentate telematicamente utilizzando il modello Iva TR**.

Sebbene non sia possibile presentare un'istanza integrativa al fine di **correggere** errori nei valori indicati nell'originario modello TR, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 99/E/2014](#), ha precisato che il contribuente può però **rettificare** l'istanza per modificare la **scelta effettuata in ordine all'utilizzo dell'eccedenza Iva infrannuale (rimborso o compensazione)**.

Pertanto, nell'occasione è stato altresì chiarito che l'integrativa può essere presentata anche una volta decorso il termine per la presentazione del modello TR, ponendo quale limite temporale la data in cui viene "**effettivamente**" **trasmessa la dichiarazione Iva annuale**. Ciò sulla base del fatto che nell'ordinamento non è contenuta alcuna norma che sancisca il principio dell'**immodificabilità** della scelta operata dal contribuente con la presentazione del **modello TR**.

Successivamente, la [circolare 35/E/2015](#), oltre a ribadire quanto precisato nella [risoluzione 99/E/2014](#), ha affermato che il mutamento di destinazione può avvenire a **condizione** che non sia già stato **disposto il rimborso o compensato il credito**.

Per effetto dell'entrata in vigore della **Legge 96/2017**, di conversione del **D.L. 50/2017** (cd. "**Manovra correttiva**"), che ha esteso la disciplina del visto di conformità anche alle compensazioni dei crediti Iva derivanti dalle istanze telematiche trimestrali, l'Agenzia è tornata ad occuparsi del tema con la [risoluzione 103/E/2017](#). Nella circostanza è stata chiarita la possibilità di presentare un **modello TR integrativo** al fine di apporre, successivamente, il **visto di conformità** e consentire, quindi, la compensazione orizzontale del credito.

Ebbene, la [risoluzione 82/E/2018](#) di ieri amplia ulteriormente il margine di manovra consentendo la **presentazione del modello TR integrativo fino alla scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale** (30 aprile di ogni anno).

L'integrativa resta comunque possibile solo per modificare elementi che non incidono sull'ammontare del credito infrannuale. Rientrano in tali ipotesi, oltre che i casi già menzionati (apposizione del visto di conformità e mutamento della destinazione del credito), anche la **richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria e l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali**.

Peraltro, in tale evenienze, la risoluzione in commento afferma altresì che **non è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva "correttiva nei termini"**, atteso che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.

Infine, il documento precisa che l'unica ipotesi modificativa che potrebbe avere effetti sul piano **sanzionatorio** è quella relativa all'apposizione del visto di conformità ([articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#)), laddove si fosse proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in **carenza del visto**.



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)